

Registro Generale N. 000236/2023 del 19/04/2023

Determinazione del Dirigente del Settore S0A - SEGRETARIO GENERALE SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI

Conferimento di incarico di assistenza legale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Modena - R.G. 1985/2023 - CIG Z4C3A99F64

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 11/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, nelle cui premesse veniva evidenziata la sussistenza di crediti, da parte del Comune di Carpi, nei confronti della società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a (di seguito Inwit S.p.a.), discendenti da rapporti contrattuali di locazione e di concessione in uso di aree adibite ad impianti di telefonia mobile (SRB), per un complessivo ammontare debitorio da parte di Inwit S.p.a. di € 231.012,19 (corrispondente agli importi netti dei suddetti canoni, essendo l'operatore economico soggetto al meccanismo dello "split payment", ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72);

Considerato che, nella suddetta deliberazione:

- si riteneva necessario provvedere all'affidamento di un incarico per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo nei confronti di Inwit S.p.a. per il recupero dei crediti menzionati, come da relazioni esplicative acquisite al prot. 44457 del 08/07/2022 e 52660 del 16/08/2022, relative all'accertamento del credito e alle motivazioni per cui fosse opportuno promuovere un giudizio per l'ottenimento di decreto ingiuntivo, redatte rispettivamente dal Dirigente del Settore S5 del Comune di Carpi e dal Dirigente del Settore dei Servizi finanziari, che si intendono qui integralmente richiamate;
- veniva autorizzato il Sindaco ad agire in giudizio avanti al Giudice Ordinario per il recupero del credito nei confronti di Inwit Spa (CF 08936640963), tramite decreto ingiuntivo, con la rappresentanza e difesa di avvocato patrocinatore esterno, e previa sottoscrizione di apposita procura, nonché di dare mandato al Segretario generale di individuare il Professionista, nel rispetto degli artt. 4 e 17 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale del Segretario Generale n. 817 del 22/10/2022, si è provveduto ad affidare il sopra richiamato incarico di assistenza in giudizio, per il recupero del credito, *"all'Avvocato Andrea Grazzini, del foro di Firenze, con studio in Piazza Vittorio Veneto 1 – 50123 – Firenze - P.Iva. 06400670482 per un importo di euro €1.904,15 lordi (€ 1.305,00 per compenso, € 195,75 per spese generali al 15%, € 60,03 per CPA al 4%, € 343,37 per IVA al 22%)"*;
- con procura ad litem, agli atti del protocollo al n. 70694 del 27/10/2022, veniva delegato il Professionista alla rappresentanza e difesa nel procedimento di ingiunzione;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- il Tribunale di Modena, a seguito del ricorso per ingiunzione, emetteva il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, del 2 gennaio 2023, n. 6, con cui ingiungeva a Inwit S.p.A. il pagamento, al Comune di Carpi, della somma di € 231.012,19, oltre interessi e spese;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 24/01/2023, ad oggetto “*Procedimento R.G. 8195/2022 - Tribunale ordinario di Modena - Seconda sezione civile - Autorizzazione alla sottoscrizione della procura per la notifica del precetto*” veniva autorizzato il Sindaco a notificare decreto ingiuntivo e precetto, a mezzo del Professionista incaricato;
- con procura speciale, agli atti del protocollo al n. 5605 del 25/01/2023, veniva delegato il medesimo Professionista alla rappresentanza ai fini della notificazione dell’atto di precetto.

Dato atto inoltre che:

- in data 17/03/2023, agli atti del protocollo comunale al n. 19756 del 20/03/2023, il legale incaricato trasmetteva al comune di Carpi il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo ex artt. 447 bis e 414 c.p.c., con contestuale azione di accertamento negativo del credito, presentato da Inwit S.p.A. e a lui notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza n. cronol. 3044/2023 del 15/03/2023, agli atti del medesimo numero di protocollo comunale;
- nel suddetto decreto il Giudice fissava, per la comparizione delle parti, l’udienza del 25/05/2023, ore 11:00, assegnando al convenuto termine per la costituzione sino al decimo giorno antecedente all’udienza;
- in ragione della necessità di tutelare le ragioni creditorie del Comune di Carpi, riconosciute con il sopra richiamato decreto ingiuntivo, munito di provvisoria esecutività, la Giunta comunale, con deliberazione n. 45 del 28/03/2023, recante oggetto “*Procedimento R.G. 1985/2023- Tribunale ordinario di Modena- Seconda sezione civile- Autorizzazione alla costituzione in giudizio*”, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, tra l’altro:
 - autorizzava il Sindaco “*a costituirsi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Modena - R.G. 1985/2023, per resistere nella tutela delle ragioni creditorie del Comune di Carpi, con la rappresentanza e difesa di avvocato patrocinatore esterno, conferendo all’incaricato i più ampi poteri di rappresentanza e difesa, nonché di chiamare terzi in causa, di conciliare e transigere, di proporre domande riconvenzionali, di nominare altri avvocati e procuratori o di eleggere diverso domicilio*”,
 - dava mandato “*al Segretario Generale di procedere all’individuazione del legale patrocinatore nel rispetto degli artt. 4 e 17 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, nonché alla sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico, conferendo al legale incaricato i più ampi poteri di rappresentanza e difesa, nonché di chiamare terzi in causa, di conciliare e transigere, di proporre domande riconvenzionali, di nominare altri avvocati e procuratori o di eleggere diverso domicilio, nonché di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa, tenendo conto dell’opportunità di*

avvalersi dell'avv. Andrea Grazzini, p.iva 06400670482, del Foro di Firenze, con studio in Piazza Vittorio Veneto 1 - 50123 - Firenze (FI);”

Considerato altresì che:

- presso il Comune di Carpi non è presente un ufficio di Avvocatura civica e che pertanto si rende necessario ricorrere a professionisti esterni per la rappresentanza e difesa in giudizio;
- nel funzionigramma dell'ente, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 143 del 20/07/2021, la missione 2.4 Conferimento incarichi a legali esterni e gestione del contenzioso (esclusa la rappresentanza in giudizio) è affidata al servizio Segreteria generale e affari istituzionali;
- nell'organigramma dell'ente, approvato con medesima deliberazione sopra citata, il Servizio Segreteria generale e affari istituzionali è incardinato presso il Segretario Generale;

Ritenuto che il servizio legale di cui in oggetto rientri tra quelli individuati dall'art. 17, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Evidenziato che

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e 4 del d.lgs. n. 50/2016, ai servizi di cui all'art. 17 si applica l'art. 4, il quale prevede che *“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.”*;
- i par. 3.1.1. e 3.1.2. delle linee guida Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, spiegano l'applicazione dei suddetti principi all'affidamento di servizi legali;
- ai sensi dei par. 3.1.4. e 3.1.4.1. *“3.1.4 L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre.
3.1.4.1 Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico; in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità, tal opzione è indicata nel bando o nell'avviso relativo all'affidamento del primo incarico, con richiesta di formulazione dell'offerta anche per la prestazione opzionale.”*;

Considerato che

- l'incarico di assistenza in giudizio per il recupero del credito, tramite emissione di decreto ingiuntivo, affidato con determinazione dirigenziale n. 817 del 22/10/2022, al sopra richiamato Professionista, è stato positivamente portato a termine e si è concluso con l'emissione del sopra richiamato decreto ingiuntivo, munito di provvisoria esecutività;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- il medesimo Professionista si è reso disponibile a plurimi confronti con l'Ente, al fine di definire con precisione lo stato del giudizio e le possibilità per l'Ente medesimo in ordine al recupero del credito, ed ha tempestivamente notiziato l'Ente in merito all'opposizione al decreto pervenuta;
- nella richiesta di preventivo agli atti del protocollo al n. 60615, 20/09/2022, veniva *ab origine* richiesto “*di formulare il proprio migliore preventivo per l'assistenza giudiziale del Comune di Carpi inerente*
- sia all'azione di recupero del credito per l'importo indicato in premessa a mezzo di decreto ingiuntivo avanti al Giudice Ordinario,
- sia all'eventuale successiva fase di cognizione a seguito di opposizione al decreto stesso.”
- nel preventivo presentato, agli atti del protocollo al n. 63514 del 29/09/2022, venivano presentate le quotazioni, separate, per entrambe le fasi richieste;

Evidenziato quindi che, nel caso di specie, sussistono

- la consequenzialità tra l'incarico di azione in giudizio per il recupero del credito tramite decreto ingiuntivo, e l'incarico di resistenza nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo medesimo;
- la positiva conclusione del precedente incarico;
- la presenza della richiesta di quotazione dell'incarico successivo nell'ambito dell'originaria richiesta di preventivo;

Considerato che

- dal curriculum vitae del professionista, agli atti del protocollo al n. 61678, del 23/09/2022, emerge solida esperienza, in particolare in materia di contrattualistica pubblica, nonché specifico ruolo pregresso riguardante recupero del credito per un'amministrazione comunale in relazione a contratti di locazione e concessione per stazioni radio base;
- la quotazione per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, agli atti del già richiamato prot. n. 63514 del 29/09/2022, prevede l'importo di € 3.200,57 lordi (€ 2.193,50 per compenso, € 329,02 per spese generali al 15%, € 100,90 per CPA al 4%, € 577,15 per IVA al 22%), ai quali occorre sommare l'importo delle spese vive di trasferta, stimabili nella spesa massima di € 450,00 (importo riferibile alla partecipazione a n. 5 udienze presso il Tribunale di Modena), come da integrazione del preventivo con nota prot. n. 21573 del 27/03/2023;

Raffrontato tale preventivo rispetto alle tariffe previste dal D.M. del 10 marzo 2014, n. 55 e ss.mm.ii. e verificata, pertanto, la relativa congruità;

Rammentato come il sopra richiamato debito in capo all'opponente società, oggetto di decreto

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

ingiuntivo, non risulti a tutt'oggi saldato;

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016, con l'affidamento dell'incarico legale all'Avvocato Andrea Grazzini, del foro di Firenze, con studio in Piazza Vittorio Veneto 1 – 50123, P.Iva. 06400670482, in ragione delle sopra esposte motivazioni;

Dato atto che l'acquisizione del servizio non rientra nel Programma biennale in quanto si tratta di un acquisto con costi inferiori a 40.000 € nel biennio;

Richiamate nelle:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 133 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024.” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 31/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 - 2024 - Parte finanziaria.” e ss.mm.ii.;

Visto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023 stabilito dalla legge 29 dicembre 2022 n.197, Legge di bilancio 2023 (G.U. 29 dicembre 2022 n. 303);

Dato atto che il Cig assegnato dall'ANAC è il n. Z4C3A99F64, con oggetto “Assistenza legale in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - RG 1985/2023 -Tribunale di Modena”;

Considerato che

- è stata acquisita autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti, con indicazione degli estremi assicurativi, agli atti del protocollo comunale al numero 21573 del 27/03/2023;
- sono stati effettuati, a buon esito, sulla base dell'importo e delle caratteristiche del servizio, i controlli sull'operatore economico affidatario circa il possesso dei requisiti richiesti;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visti, nelle versioni aggiornate,

- l. 31 dicembre 2012, n. 247
- d.lgs. 18/8/2000 n. 267 TUEL con particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e all'art. 183 “Impegno di spesa”;
- d.lgs. n. 165/2001;
- d.lgs. n. 50 del 18/04/2016, codice dei contratti pubblici, artt. 4, 17 e allegato IX;
- d.l. n. 78/2009 (conv. l. 102/2009), art. 9, concernente i pagamenti delle P.A.;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- d.lgs. n. 118/2011, inerente armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio, art. 74;
- l. 13 agosto 2010, n. 136 ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, art. 3;
- d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 in materia di obblighi di pubblicazione;
- linee guida ANAC, del. 1310/2016, in materia di obblighi di pubblicazione;
- linee guida ANAC n. 12, del. 907/2018, in materia di affidamento dei servizi legali;
- regolamento dei contratti, approvato con delibera Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015;
- regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 165/2017, in vigore dal 09/01/2018;
- regolamento degli uffici e servizi del Comune di Carpi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 11/02/2013;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, n. 241/2021INPR, del 16/11/2021, ed in particolare il par. 5.1.3;

Determina

- **di affidare**, in ragione delle motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016, l’incarico di assistenza del Comune di Carpi nella resistenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 1985/2023, instaurato da Inwit Spa CF 08936640963, avanti al Tribunale di Modena, come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del disciplinare di incarico (**allegato A**), all’Avvocato Andrea Grazzini, del foro di Firenze, con studio in Piazza Vittorio Veneto 1 – 50123 – Firenze - P.Iva. 06400670482 per un importo di € 3.650,57 lordi (€ 2.193,50 per compenso, € 329,02 per spese generali al 15%, € 100,90 per CPA al 4%, € 577,15 per IVA al 22%, nonché € 450,00 – importo massimo - per spese vive di trasferta rimborsabili, a norma e nei limiti di cui agli artt. 11 e 27 del D.M n. 55/2014 e s.m.i.);

- **di impegnare** conseguentemente la spesa complessiva di € 3.650,57 lordi (€ 2.193,50 per compenso, € 329,02 per spese generali al 15%, € 100,90 per CPA al 4%, € 577,15 per IVA al 22%, nonché € 450,00 per spese vive di trasferta rimborsabili, a norma e nei limiti di cui agli artt. 11 e 27 del D.M n. 55/2014 e s.m.i.), alla voce di bilancio n. 00030.00.57 “Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali” del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 (annualità 2023);

- **di dare atto** che la spesa non è sottoposta ai vincoli previsti dall’art. 163 del d.lgs. n. 267/2000, per quanto riguarda l’esercizio provvisorio, in quanto trattasi di spesa per rappresentanza in giudizio ed oneri connessi, pertanto non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

- **di dare atto** che la formalizzazione dell’incarico avverrà in base allo schema di disciplinare allegato alla presente determinazione (**allegato A**) e con la medesima approvato;

- **di dare atto** che:

- il Cig assegnato dall’ANAC è il n. Z4C3A99F64, con oggetto “Assistenza legale in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - RG 1985/2023 - Tribunale di Modena”;
- sono stati effettuati, a buon esito, sulla base dell’importo e delle caratteristiche del servizio, i controlli sull’operatore economico affidatario circa il possesso dei requisiti richiesti;
- le liquidazioni delle competenze concernenti il presente atto, come disciplinate nell’allegato

- disciplinare, verranno evase entro 30 giorni dalla data di accettazione delle fatture;
- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Lisa Garuti, Segretario generale del Comune di Carpi, che ha sottoscritto dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, agli atti del protocollo comunale al n. 26416 del 18/04/2023;

- **di ottemperare** agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente;

Il Dirigente
GARUTI ANNA LISA

OGGETTO: Conferimento di incarico di assistenza legale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Modena - R.G. 1985/2023 - CIG Z4C3A99F64

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
3.650,57	1.03.02.11.006	300057	2023	Z4C3A99F64	01028

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

19/04/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Allegato A

DISCIPLINARE DI INCARICO

**assistenza legale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di
Modena - R.G. 1985/2023– CIG Z4C3A99F64**

ART. 1

PARTI INTERESSATE

1. Committente: Comune di Carpi, con sede legale a Carpi (MO), Corso A. Pio, n. 91 C.F. 00184280360, nella persona della Dott.ssa Anna Lisa Garuti, Segretario generale, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 28/03/2023 e determinazione dirigenziale n. ___ del ___/___/2023;
2. Professionista: Avv. Andrea Grazzini, C.F. *OMISSIS* e p.iva 06400670482, del Foro di Firenze, con studio in Piazza Vittorio Veneto 1 - 50123 - Firenze.

ART. 2

OGGETTO DELL'INCARICO

1. Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico di assistenza del Comune di Carpi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato da Inwit Spa CF 08936640963, avanti al Tribunale di Modena (R.G. 1985/2023), nei modi di legge, per il solo primo grado di giudizio avanti al Tribunale medesimo.

ART. 3

OBBLIGHI E PRESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA

1. Il Professionista dovrà procedere alla costituzione per la resistenza in giudizio e alla tutela delle ragioni del Comune di Carpi con ogni strumento ritenuto idoneo, nell'ambito della controversia di cui all'art. 2 del presente disciplinare, nonché all'espletamento di tutte le connesse attività. L'incarico si riferisce esclusivamente alla fase di giudizio di cui all'art. 2.
2. Il Professionista incaricato potrà richiedere al Comune di Carpi tutti gli atti, elementi, notizie e indagini che riterrà utili e necessari per l'espletamento della sua attività.
3. Il Professionista deve svolgere personalmente l'incarico affidato. Può tuttavia avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità e senza oneri per il Comune, di sostituti processuali della cui attività sarà in ogni caso responsabile.
4. Il professionista è altresì obbligato a:
 - a) fornire all'Amministrazione un dettagliato rendiconto dell'attività prestata. In particolare, il professionista dovrà aggiornare per iscritto costantemente gli Enti sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere ed inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché dei provvedimenti giudiziali che dovessero essere pronunciati. L'aggiornamento potrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata;
 - b) rendere all'Amministrazione parere scritto, in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale/stragiudiziale;



- c) alla conclusione della fase di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- d) restituire all'Amministrazione, al termine dell'incarico, tutta la documentazione inerente la causa a suo tempo consegnatagli;
- e) non assumere, per la durata dell'incarico, incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Amministrazione, né incarichi di consulenza in genere, in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- f) svolgere l'incarico nel rispetto degli obblighi professionali dettati dall'ordinamento di cui alla L. n. 247/2012 e di tutti quelli inerenti la funzione;
- g) osservare, e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai seguenti Codici di comportamento:
- "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" approvato con d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, disponibile al sito <http://www.normattiva.it>;
 - codice di comportamento del Comune di Carpi, disponibile al seguente link: <https://www.comune.carpi.mo.it/il-comune/atti-e-documenti/regolamenti-del-comune/11262-partecipazione-e-affari-general/73631-codice-di-comportamento-dei-dipendenti>;
- h) porre in essere, nell'espletamento dell'incarico, tutte le attività necessarie a garantire l'ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed a tutte le altre norme vigenti in materia. Il professionista si assume la diretta responsabilità di eventuali violazioni, nell'espletamento dell'incarico, delle norme sopra richiamate.

ART. 4

OBBLIGHI DELL' AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore del Professionista mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.
2. Il Comune di Carpi si assume l'obbligo di pagare il compenso con le modalità e nei termini indicati all'art. 5 del presente disciplinare, maggiorato degli eventuali maggiori importi che il Giudice dovesse riconoscere in favore dell'Ente a titolo di spese legali (previo, in quest'ultimo caso, l'effettivo recupero da controparte e salve le verifiche di legittimità e compatibilità finanziaria).

ART. 5

COMPENSI, RIMBORSI SPESE E PAGAMENTI

1. Per le prestazioni di cui all'oggetto, come da preventivo agli atti del prot. gen.le n. 63514 del 29/09/2022 e integrato con nota prot. gen.le n. 21573 del 27/03/2023, il compenso spettante al Professionista è stabilito in € 3.200,57 lordi (tremiladuecento/57), comprensivo di € 2.193,50 per compenso, € 329,02 per spese generali al 15%, € 100,90 per CPA al 4%, € 577,15 per IVA al 22%, oltreché da € 450,00 (importo massimo) per spese vive di trasferta, rimborsabili a norma e nei limiti di cui agli artt. 11 e 27 del D.M n. 55/2014 e s.m.i.; il suddetto compenso verrà corrisposto dal Comune di Carpi dietro presentazione di regolare fattura e mediante atto di liquidazione da predisporre a cura del Responsabile del Procedimento successivamente alla conclusione dell'incarico di difesa in giudizio, con salvezza del diritto del Professionista incaricato di richiedere l'erogazione



di un acconto nella misura massima del 30% del compenso spettante. Resta inteso quanto disposto all'art. 4, comma 2, relativamente agli eventuali maggiori importi che il Giudice dovesse riconoscere in favore dell'Ente a titolo di spese legali.

2. La decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dal Comune di Carpi solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016. Il Comune di Carpi provvederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva e delle ulteriori condizioni legittimanti come sopra descritte.

3. Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Le parti danno atto che per il presente contratto il CIG è il seguente: Z4C3A99F64. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione del contratto. I pagamenti a favore del Professionista saranno disposti sul conto corrente dedicato comunicato dal Professionista.

4. Le fatture dovranno:

a) essere intestate a

COMUNE DI CARPI

Codice Univoco Ufficio del Comune di Carpi: UFT5W3

Codice IPA di Carpi: c_b819

Codice Fiscale/partita IVA: 00184280360

b) indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN, numero conto corrente postale) in corrispondenza dei dati del conto corrente dedicato comunicato al Comune di Carpi;

c) riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento (data e numero cronologico) e il codice CIG.

ART. 6

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

1. Il Professionista specifica che, per le ipotesi di responsabilità professionale, trova applicazione la garanzia assicurativa di cui alla polizza *OMISSIS*. Il Professionista si obbliga a comunicare l'eventuale rinnovo della medesima polizza o gli estremi dell'eventuale nuova polizza, alla scadenza di quella in essere.

ART. 7

INCOMPATIBILITÀ

1. Il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità professionale che, pertanto, non ha rapporti con la controparte o che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

2. Il Professionista dichiara, altresì, l'insussistenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente per i soggetti incaricati da una pubblica amministrazione.



3. Il professionista dichiara di non avere, nei precedenti tre anni, concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto di cui all' art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, che qui di seguito si riporta:

“16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

ART. 8

OBBLIGHI INFORMATIVI E STIMA DEL RISCHIO CONTENZIOSO

1. Il Professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti all'Amministrazione. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 31 gennaio, al fine di poter aggiornare la consistenza del fondo rischi per il contenzioso, contestualmente all'approvazione del rendiconto di esercizio. Il rischio deve essere valutato secondo le classificazioni comunicate dal committente con apposita missiva e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

ART. 9

PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

1. Gli Elaborati e gli atti predisposti dal Professionista, resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione avrà diritto alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'incarico.
3. Per il resto, al Professionista sono riservati i diritti d'autore dell'opera a norma di legge.

ART. 10

INADEMPIENZE CONTRATTUALI

1. Nel caso in cui il Professionista non espleti le mansioni affidate rispettando i termini processuali, verrà applicata allo stesso una penale sul compenso nella misura che verrà determinata avuto riguardo alle conseguenze del mancato rispetto del termine.
2. In tal caso il Comune inoltre, con determina dirigenziale, potrà stabilire la revoca dell'incarico.
3. Il Committente può risolvere il presente contratto in seguito ad accertata grave violazione del Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPR 62/2013, nonché del Codice di comportamento del Comune di Carpi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20.01.2014.

ART. 11



DIVERGENZE

1. Eventuali divergenze sorte tra il Comune ed il Professionista circa l'interpretazione del presente contratto e della sua applicazione, qualora non sia possibile la composizione in via bonaria, saranno deferite al foro competente di Modena.

ART. 12

SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. L'imposta di bollo per il presente documento è assolta, da parte del legale incaricato, mediante marca apposta sull'attestazione di assolvimento sottoscritta dal legale medesimo, agli atti del Comune di Carpi.
2. Il presente documento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 13

VALIDITA' E FIRMA ELETTRONICA

1. Il presente disciplinare è impegnativo per le parti interessate a far tempo dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata dell'incarico.
2. Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per il presente incarico saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione dei conseguenti atti amministrativi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio: le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (ANAC, Prefettura, Agenzia Entrate) per funzioni di verifica e controllo. I dati forniti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. L'interessato può avvalersi in generale dei diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del medesimo Regolamento Europeo 2016/679.
3. La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Professionista
Avv. Andrea Grazzini

Il Segretario generale
Dott.ssa Anna Lisa Garuti